

ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI
(ENTE MORALE – D.P.R. N. 1051 DEL 27 – 10 – 1950)

**Disciplinare
del Registro Anagrafico delle
popolazione bovine autoctone
e gruppo etnici a limitata diffusione**

D.M. 9-12-1999

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

EX DIV. II

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n.30 sulla “Disciplina della riproduzione animale”;

VISTI gli artt.3 e 11 della legge sopra citata con i quali viene stabilito che i criteri per la tenuta dei Libri genealogici e norme collegate sono fissati in appositi Disciplinari;

VISTO il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n.29, recante razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego ed in particolare l’art.3 sull’indirizzo politico-amministrativo, funzioni e responsabilità;

VISTO il D.M. del 19.07.1985, con il quale è stato istituito il Registro Anagrafico delle Popolazioni Bovine Autoctone e Gruppi etnici a limitata diffusione ed è stato approvato il relativo Discipinare;

VISTO il D.M. del 31.07.1989, con il quale sono state approvate le Norme Tecniche relative agli standards di razza;

VISTO il D.M. del 07.06.1991, con il quale è stata autorizzata l’ammissione, al Registro Anagrafico, della Razza Bovina Sardo-Modicana e sono state approvate le relative Norme Tecniche;

VISTO il D.M. del 29.12.1995, con il quale vengono approvate modifiche al Discipinare (già Regolamento) del Registro Anagrafico ed alle Norme Tecniche di selezione;

VISTA la nota n. 304 del 01.02.1999, con la quale l’Associazione Italiana Allevatori, che gestisce il Registro Anagrafico delle Popolazioni Bovine Autoctone e Gruppi etnici a limitata diffusione, ha chiesto l’approvazione delle modifiche apportate al Discipinare medesimo, così come deliberato dalla Commissione Tecnica Centrale nella riunione del 01.12.1998;

SENTITO il Consiglio Superiore dell’Agricoltura e delle Foreste che ha espresso al riguardo parere favorevole e raccomanda di applicare con la massima incisività il disposto di cui all’art.4 del Discipinare, anche per quelle popolazioni già iscritte e per le quali le tipizzazioni non sono sufficientemente documentate;

RITENUTO opportuno accogliere le richieste formulate dal Consiglio Superiore dell’Agricoltura e delle Foreste;

CONSIDERATO che il nuovo Disciplinare così come formulato risulta rispondente alle finalità di orientare ed assicurare la conservazione delle biodiversità nell'ambito delle razze bovine allevate in Italia;

DECRETA

ARTICOLO UNICO – E' approvato e vistato il nuovo testo del Disciplinare del Registro Anagrafico delle Popolazioni Bovine Autoctone e dei Gruppi Etnici a limitata diffusione, costituito da 22 articoli, giusto testo allegato al presente decreto.

Roma, lì 9 dicembre 1999

IL DIRETTORE GENERALE
DI SALVO

**DISCIPLINARE DEL REGISTRO ANAGRAFICO
DELLE POPOLAZIONI BOVINE AUTOCTONE E GRUPPI
ETNICI A LIMITATA DIFFUSIONE**

Art.1

Ai sensi dell'art.3 della Legge 15 gennaio 1991, n.30 sulla disciplina della riproduzione animale il Registro Anagrafico delle popolazioni bovine autoctone e gruppi etnici a limitata diffusione, istituito dall'Associazione Italiana Allevatori, Ente giuridicamente riconosciuto con D.P.R. n. 1051 del 27 ottobre 1950, è regolato dal presente Disciplinare, in armonia con la normativa dell'unione Europea.

CAPITOLO I

**ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE
DEL REGISTRO ANAGRAFICO**

Art. 2

Il Registro Anagrafico rappresenta lo strumento per la salvaguardia delle razze e popolazioni bovine ammesse e ne promuove la valorizzazione economica.

Le attività del Registro Anagrafico sono svolte dall'Associazione Italiana Allevatori secondo le norme di cui ai successivi articoli, sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Le razze e popolazioni ammesse al registro Anagrafico sono le seguenti:

- ?? Agerolese
- ?? Bianca Val Padana
- ?? Burlina
- ?? Cabannina
- ?? Calvana
- ?? Cinisara
- ?? Garfagnina
- ?? Grigia di Val d'Adige
- ?? Modicana
- ?? Mucca Pisana
- ?? Pezzata Rossa Oropa
- ?? Pinzgau
- ?? Pontremolese
- ?? Pustertaler
- ?? Sarda
- ?? Sardo Bruna
- ?? Sardo Modicana
- ?? Siciliana (D.M. 23591 17.9.2003)
- ?? Varzese-Ottonese

?? Tarina

Possono essere ammesse altre razze e popolazioni, su parere della Commissione Tecnica Centrale, secondo quanto disposto dall'art.22 del presente Disciplinare.

Art.3

Allo svolgimento dell'attività del Registro l'Associazione Italiana Allevatori provvede mediante:

- ?? la Commissione Tecnica Centrale;
- ?? l'Ufficio Centrale;
- ?? gli Uffici provinciali.

Art.4

La Commissione Tecnica Centrale studia e determina i criteri per la tipizzazione genetica delle popolazioni bovine autoctone e gruppi etnici a limitata diffusione iscritti al Registro Anagrafico per le quali ne ravvisa la necessità e gli indirizzi per la salvaguardia ed il potenziamento delle razze e popolazioni ammesse e propone eventuali modifiche al presente Disciplinare.

Assolve i compiti previsti in materia di riproduzione, con particolare riferimento alle norme contenute nel Regolamento di applicazione della Legge n. 30 del 15.1.1991.

Della Commissione Tecnica Centrale fanno parte:

- ?? 1 funzionario tecnico del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, incaricato di vigilare con carattere di continuità sugli adempimenti previsti dal presente Disciplinare;
- ?? 1 funzionario tecnico rappresentante ciascuna Regione a statuto ordinario e speciale, nonché delle Province autonome di Trento e Bolzano, in cui sia presente una delle razze e popolazioni di cui all'art.2, nominato dal rispettivo Assessorato all'Agricoltura;
- ?? 3 esperti in zootecnia, nominati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali su proposta dell'Associazione Italiana Allevatori;
- ?? 3 allevatori designati a turno dall'Associazione Italiana allevatori, in funzione degli argomenti all'ordine del giorno di ciascuna riunione;
- ?? il Presidente dell'Associazione Italiana Allevatori o un suo delegato;
- ?? 1 rappresentante dell'Associazione Italiana Allevatori per le attività dei controlli funzionali.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore dell'Associazione Italiana Allevatori o un suo delegato.

La Commissione elegge, nel proprio ambito, il Presidente e un Vice Presidente.

I componenti restano in carica per un triennio e possono essere confermati.

In relazione agli argomenti da trattare, il Presidente può invitare, a titolo consultivo, esperti di particolare competenza, così come allevatori delle razze e popolazioni interessate.

La convocazione deve essere fatta almeno 15 giorni prima della riunione.

In prima convocazione le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti, in seconda convocazione le riunioni sono valide qualsiasi sia il numero dei presenti.

In assenza del Presidente assume la presidenza il Vice Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art.5

L'Ufficio Centrale provvede al coordinamento e al controllo delle attività degli Uffici Provinciali; segue in particolare l'applicazione degli schemi di riproduzione, approvati per ciascuna razza e popolazione ammessa al Registro.

Il responsabile, a livello provinciale, dell'applicazione del Disciplinare del Registro Anagrafico delle popolazioni bovine autoctone e gruppi etnici a limitata diffusione, delle Norme Tecniche e delle delibere della Commissione Tecnica Centrale è il Direttore dell'Associazione Provinciale Allevatori.

Art. 6

Gli Uffici provinciali provvedono:

- ?? allo svolgimento delle attività di registrazione a livello provinciale;
- ?? all'applicazione degli schemi di riproduzione approvati dalla Commissione Tecnica Centrale per ciascuna razza e popolazione;
- ?? al rilascio dei documenti ufficiali del Registro, secondo le norme prescritte dal presente Disciplinare.

Gli Uffici Provinciali sono tenuti dalle Associazioni Provinciali Allevatori (A.P.A.) giuridicamente riconosciute ed aderenti ad essa.

Qualora si verificano carenze, l'Associazione Italiana Allevatori provvede direttamente, in via temporanea, all'espletamento delle attività anzidette.

L'Associazione Italiana Allevatori può, altresì, unificare presso un solo Ufficio le attività di due o più Uffici provinciali del registro, qualora in una o più province le condizioni dell'allevamento e l'aspetto organizzativo-funzionale lo richiedano.

La tenuta del Registro negli Uffici Provinciali è sottoposta a vigilanza degli Assessorati Regionali dell'Agricoltura.

Il responsabile dell'applicazione del Disciplinare del Registro Anagrafico delle popolazioni bovine autoctone e gruppi etnici a limitata diffusione, delle Norme Tecniche e delle delibere della Commissione Tecnica Centrale è il Direttore dell'Associazione Italiana Allevatori – A.I.A.

Art. 7

Per la valutazione e successive ammissioni al Registro Anagrafico dei tori e delle vacche viene costituito un corpo di tecnici specializzati "Esperti di popolazione" scelti tra allevatori e tecnici particolarmente competenti nell'allevamento e nelle valutazioni delle caratteristiche di ciascuna delle razze o popolazioni specifiche. Gli esperti vengono nominati da parte dell'Ufficio Centrale del Registro, d'intesa con la Commissione Tecnica Centrale, che ne ratifica successivamente la nomina.

CAPITOLO II

AMMISSIONE DEGLI ALLEVAMENTI E DEI SOGGETTI AL REGISTRO ANAGRAFICO

Art.8

L'adesione degli allevamenti al Registro è volontaria.

L'allevatore che vi intenda aderire deve presentare domanda all'Associazione Allevatori, competente per territorio.

Possono essere iscritti al Registro Anagrafico gli allevamenti che si trovino nelle seguenti condizioni:

- a) siano costituiti da animali – giovani e adulti – riconosciuti come appartenenti al tipo della razza o popolazione;
- b) siano sottoposti a controllo sanitario dello Stato per quanto riguarda tubercolosi, brucellosi e leucosi.

Il giudizio di idoneità all'iscrizione degli allevamenti che abbiano fatto domanda viene espresso dall'Ufficio Provinciale pertinente per territorio.

Lo stesso provvede a segnalare, in via preliminare, all'Ufficio Centrale l'eventuale esigenza di valutazioni morfologiche, da svolgere negli allevamenti che abbiano fatto domanda d'iscrizione.

L'allevatore che non ritenga accettabile la mancata ammissione del proprio allevamento al Registro Anagrafico può ricorrere all'Ufficio Centrale il quale si riserva la facoltà di accogliere il ricorso.

I centri di inseminazione artificiale e i tenutari delle stazioni di monta naturale che operano per terzi, in quanto detentori di riproduttori iscritti al Registro Anagrafico, sono considerati a tutti gli effetti allevatori ammissibili al Registro Anagrafico e pertanto tenuti al rispetto e all'osservanza di quanto previsto nel presente Disciplinare.

Art. 9

Il Registro Anagrafico comprende:

- 1) Registro del giovane bestiame
- 2) Registro tori
- 3) Registro vacche.

Ai registri giovane bestiame, vacche e tori, vengono iscritti i soggetti maschi e femmine in possesso dei requisiti previsti dalle Norme Tecniche, emanate dalla Commissione Tecnica Centrale.

CAPITOLO III

IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI APPARTENENTI AL REGISTRO ANAGRAFICO

Art. 10

L'identificazione dei soggetti di cui all'articolo 9 viene effettuata mediante l'attribuzione di un codice conforme alla legislazione nazionale e comunitaria vigente.

Per le finalità del Registro Anagrafico l'animale viene identificato nel corso della sua vita esclusivamente da un unico codice.

CAPITOLO IV

MODALITA' DI RILEVAMENTO, ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DATI

Art.11

I dati afferenti al Registro Anagrafico delle popolazioni bovine autoctone e gruppi etnici a limitata diffusione vengono rilevati, archiviati, aggiornati e gestiti, nel rispetto delle competenze definite dagli articoli 5 e 6 del presente Disciplinare, avvalendosi di apposite procedure informatiche, che devono essere approvate dalla Commissione Tecnica Centrale.

Le procedure da adottare devono consentire la gestione, da parte degli Uffici Provinciali e dell'Ufficio Centrale, dei Registri Genealogici di cui all'articolo 9 del presente Disciplinare.

Per la gestione dei dati del Registro Anagrafico delle popolazioni bovine autoctone e gruppi etnici a limitata diffusione è previsto inoltre l'uso dei seguenti moduli cartacei:

MOD. 1 Scheda di valutazione morfologica, distinta per vacca e toro;

MOD.2 Certificato anagrafico

MOD.3 Scheda Vacca

MOD.4 Scheda toro

L'Ufficio Centrale provvede a predisporre gli stessi e quelli che si rendessero eventualmente necessari per il miglior funzionamento del Registro.

Art.12

Il Certificato Anagrafico è rilasciato dagli Uffici Provinciali a richiesta del proprietario dell'allevamento nel quale è nato il soggetto. Esso viene rilasciato ai soggetti iscritti nelle diverse sezioni. Per lo stesso animale è rilasciato un solo certificato originale. In caso di smarrimento, debitamente denunciato dall'interessato, potrà rilasciarsi un secondo certificato sul quale, per altro, dovrà essere stampigliata in modo evidente la parola: "duplicato".

CAPITOLO V

QUALIFICHE SPECIALI, MOSTRE E CONCORSI

Art.13

Le mostre, i concorsi e le altre eventuali manifestazioni ufficiali riguardanti i bovini appartenenti al Registro Anagrafico dovranno essere organizzate in base a norme emanate dall'Ufficio Centrale, su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale, approvate dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Qualifiche speciali possono essere attribuite ai tori e alle vacche di particolare pregio, secondo norme da emanarsi da parte dell'Ufficio Centrale, su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale e da approvarsi da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

CAPITOLO VI

VALUTAZIONI GENETICHE

Art.14

Le eventuali valutazioni genetiche verranno effettuate in conformità a quanto stabilito dalla decisione della Commissione CEE n.94/515.

CAPITOLO VII

OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI E FINANZIAMENTO DEL REGISTRO ANAGRAFICO

Art.15

L'allevatore che ha ottenuto l'ammissione al Registro del proprio allevamento si impegna:

- 1) ad osservare il presente Disciplinare e le disposizioni impartite per il funzionamento del Registro;
- 2) a sottoporre tutti i soggetti del proprio allevamento ai controlli stabiliti dalla Commissione Tecnica Centrale;
- 3) a fornire, quando richiesto dai competenti organi del Registro, chiarimenti e notizie riguardanti il proprio allevamento.

Art.16

L'infrazione da parte dell'allevatore interessato di una o più norme del presente Disciplinare comporta, a seconda dei casi, i provvedimenti seguenti:

- a) annullamento delle marcature di determinati soggetti, quando sia stata accertata una errata attribuzione di identificazione;
- b) ammonimento;
- c) sospensione dell'allevamento;
- d) radiazione del proprio allevamento;
- e) denuncia all'Autorità giudiziaria, nel caso di comprovata frode.

I provvedimenti di cui ai paragrafi a) e b) sono di competenza delle Associazioni provinciali Allevatori. I provvedimenti di cui ai paragrafi c), d),e) sono deliberati dall'Associazione Italiana Allevatori, su proposta e su parere dell'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

Per i provvedimenti di cui ai punti c) e d) è ammesso il ricorso da parte dell'allevatore alla Commissione Tecnica Centrale.

Art.17

Al finanziamento del Registro si provvede in sede centrale con :

- a) quote contributive versate dall'Associazione Provinciale Allevatori;
- b) contributi pubblici in applicazione di leggi in materia zootecnica secondo le determinazioni del Ministero per le Politiche Agricole;
- c) eventuali altri proventi.

In sede provinciale con:

- a) quote contributive versate dagli allevatori direttamente alle Associazioni Provinciali per il rilascio di certificati anagrafici e di altri documenti;
- b) contributi statali e regionali in applicazione di leggi in materia zootecnica secondo le determinazioni del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, delle Regioni e/o Province autonome interessate;
- c) altri eventuali proventi.

CAPITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.18

Registri, certificati, moduli e atti in genere del Registro hanno valore ufficiale. Chiunque sottragga, alteri, contraffaccia i documenti e i contrassegni depositati, o chi ne faccia uso indebito è perseguito a norma di legge.

Art.19

Le Norme Tecniche previste per le singole razze e popolazioni sono emanate dalla Commissione Tecnica Centrale.

Esse fanno parte integrante del presente Disciplinare.

Entrano in vigore al momento della Delibera della Commissione Tecnica Centrale e devono essere inviate al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali entro 60 giorni dalla delibera. Il Ministero ha facoltà di apportare modifiche od osservazioni alle Norme approvate dalla Commissione Tecnica, entro 90 giorni dall'invio delle stesse.

Art.20

Le modifiche al presente Disciplinare di iniziativa del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali o proposte dall'Associazione Italiana Allevatori, su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

Art. 21

Per i bovini iscritti al Registro Anagrafico i controlli sono effettuati dall'Associazione Italiana Allevatori in accordo con l'Ufficio Centrale del Registro, applicando a seconda dell'attitudine produttiva:

- A) Il Disciplinare per lo svolgimento dei controlli della produzione del latte nella specie bovina, di cui al decreto del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste del 24.5.1967 (G.U. del 10 giugno 1967 n.1) e successive modificazioni;
- B) Il Disciplinare per lo svolgimento dei controlli per la produzione della carne della specie bovina, di cui al decreto del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste del 28.8.1984 e successive modificazioni.

Art.22

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, su proposta dell'Associazione Italiana Allevatori e conforme a parere della Commissione Tecnica Centrale del Registro, autorizza l'ammissione allo stesso di altre razze e popolazioni.